

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico

art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116

DECRETO n. DCS/2018/2 del 20/09/2018

ASSESSORATO

Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, politiche ambientali e della montagna

SERVIZIO

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

OGGETTO

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 3 novembre 2010. Quinto Atto integrativo. 08IR026/G3 - Interventi per la messa in sicurezza della città di Parma e del nodo idraulico di Colorno: realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza - Localizzazione dell'opera e applicazione art. 10, commi 5 e 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

PARERI e FIRME

Parere di regolarità amministrativa

DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Paolo Herrezchi

Autorità emanante

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116

Stefano Bonaccini

Adottante

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116

Stefano Bonaccini

Firmatario

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116

Stefano Bonaccini

Luogo di adozione

Bologna, li 20/09/2018

VISTI:

- l'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", che prevede che le risorse destinate per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE n. 95 del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, vengano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM);
- il citato art. 2, comma 240, che prevede, inoltre, che le suddette risorse possano essere utilizzate anche tramite accordi di programma sottoscritti dalla Regione interessata e dal MATTM, definendo la quota di cofinanziamento regionale;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, all'art. 10, comma 1, che dispone che i Presidenti delle Regioni subentrino, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il MATTM e le regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 7 relativo, tra l'altro, alle norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e al finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.

PREMESSO che:

- in data 3 novembre 2010 il MATTM e il Presidente della Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (di seguito Accordo) per un totale complessivo di € 154.879.629,15, di cui € 90.076.000,00 di risorse statali e € 64.803.629,15 di cofinanziamento regionale;
- a seguito della nota del MATTM prot. n. 6821/TRI/DI del 2 marzo

2011, con la quale è stata segnalata la necessità, per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di una riduzione del 10% delle risorse di parte statale, il cui finanziamento è pertanto passato da € 90.076.000,00 a € 81.068.400,00, con deliberazione n. 408 del 28 marzo 2011 è stata approvata una rimodulazione degli interventi dell'Accordo e, al punto e) del dispositivo, si è dato contestualmente atto che il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna avrebbe provveduto alla sottoscrizione di un Atto Integrativo a seguito della rimodulazione approvata;

- il suddetto Atto integrativo è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 5 maggio 2011 e prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 145.872.029,15, di cui € 81.068.400,00 di risorse statali e € 64.803.629,15 di cofinanziamento regionale, oltre a € 9.007.600,00 allocate nella fase programmatica;
- in data 23 dicembre 2013 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale il secondo Atto integrativo all'Accordo, che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 144.474.050,96, di cui € 81.068.400,00 di risorse statali e € 63.405.650,96 di cofinanziamento regionale, oltre a € 9.007.600,00 ricompresi nella fase programmatica;
- in data 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale il terzo Atto integrativo all'Accordo, che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 144.286.850,96, di cui € 81.068.400,00 di risorse statali e € 63.218.450,96 di cofinanziamento regionale, oltre a € 8.500.000,00 ricompresi nella fase programmatica;
- in data 20/12/2017 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale il quarto Atto integrativo all'Accordo, che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 157.210.850,96, di cui € 93.992.400,00 di risorse statali e € 63.218.450,96 di cofinanziamento regionale, oltre a € 8.500.000,00 ricompresi nella fase programmatica.

RILEVATO che:

- nell'ambito delle attività conoscitive sviluppate dall'allora Autorità di bacino del fiume Po, ora Autorità di bacino distrettuale (di seguito AdB Po), per la definizione dell'assetto di progetto dei torrenti Parma e Baganza nell'ambito del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, la confluenza dei suddetti corsi d'acqua, in corrispondenza della città di Parma, e il corso di valle del torrente Parma sono stati individuati come nodo idraulico critico con codice PR01, ovvero come ambito caratterizzato da un rischio idraulico molto elevato;
- la difesa idraulica della città di Parma e della bassa pianura parmense, con la sistemazione idraulica dei torrenti Parma e Baganza e del reticolo idrografico di pianura, è stata inserita tra i progetti strategici individuati dal "Programma di interventi in

materia di difesa del suolo per il triennio 2001-2003", approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AdB Po n. 27 del 18/12/2001;

- la Legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 ha istituito l'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2242 del 28/12/2009 ha ridefinito le competenze dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito AIPO) sul reticolo idrografico della regione Emilia-Romagna ed ha stabilito che alla progettazione della cassa di espansione sul torrente Baganza dovesse provvedere un nucleo tecnico congiunto AIPO/Regione Emilia-Romagna;
- in data 02/04/2011 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa finalizzato all'attuazione di interventi per la sicurezza idraulica della città di Parma e del nodo di Colorno tra la Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di bacino del fiume Po (di seguito AdB Po), l'AIPO, la Provincia di Parma e i Comuni di Collecchio, Felino, Parma, Sala Baganza e Colorno;

PRESO ATTO che:

- il 13 ottobre 2014 il bacino del torrente Baganza e la città di Parma in particolare sono stati colpiti da un evento alluvionale di eccezionale intensità, che ha provocato danni ingenti al patrimonio pubblico e privato;
- conseguentemente è stata adottata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 202 del 14 novembre 2014;
- in ragione del rilevante numero di abitanti esposti, dell'estensione delle aree urbane e produttive coinvolte e del numero di infrastrutture e servizi strategici presenti, le criticità collegate al nodo idraulico sopra richiamato sono oggetto di una specifica scheda di Area a Rischio Significativo (ARS) nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) del Distretto Padano, approvato con DPCM 3 marzo 2016;
- nella suddetta scheda è individuata una misura specifica, afferente all'obiettivo generale di distretto "migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti", che prevede di completare la progettazione per il finanziamento e l'attuazione della cassa di espansione del torrente Baganza al fine di ottenere portate compatibili nel tratto arginato di valle e a Colorno;
- in virtù delle acclamate condizioni di pericolosità e rischio connesse al suddetto nodo idraulico, il Comitato Istituzionale dell'AdB Po, con Deliberazione n.4 del 7 dicembre 2016, ha provveduto all'adozione della "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a Confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po", successivamente approvata con DPCM del 22 febbraio 2018;
- la suddetta variante conferma gli obiettivi e le misure contenuti nel PGRA.

RILEVATO, inoltre, che:

- con nota n. 528516 del 24/07/2015 l'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali e della montagna ha richiesto all'AIPO di avviare un percorso di informazione e partecipazione che coinvolgesse tutti gli stakeholder locali, istituzionali e non, al fine di individuare gli eventuali elementi migliorativi da utilizzare per lo sviluppo della progettazione della cassa di espansione sul torrente Baganza;
- con nota n. 5709 del 18 agosto 2015 l'AdB Po ha indicato la realizzazione della cassa di espansione sul torrente Baganza quale intervento determinante e improrogabile per la messa in sicurezza di vaste aree urbanizzate e densamente infrastrutturate, ed ha contestualmente fatto rilevare la necessità di assicurare il rapido avvio dei lavori e del loro svolgimento;
- l'AIPO ha conseguentemente convocato alcuni incontri con i Comuni interessati, conclusi con una seduta plenaria in data 18/11/2015;
- la medesima Agenzia ha approvato il progetto preliminare per i lavori di realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza in data 26/11/2015 con determinazione dirigenziale n. 1492 ed ha acquisito gli elementi rappresentati dalle istituzioni locali, dai cittadini e dalle associazioni intervenute agli incontri, al fine di valutarli nell'ambito delle successive fasi di progettazione.

PRESO ATTO che, contestualmente:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2015 ha approvato il Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni (di seguito Piano Stralcio Aree Metropolitane), distinto in una sezione attuativa comprensiva degli interventi tempestivamente cantierabili finanziati con le risorse sopra richiamate, e in una sezione programmatica, dettagliata alle tabelle C e D allegate al medesimo decreto, comprensiva degli ulteriori interventi individuati e non immediatamente dotati di finanziamento;
- in particolare, nella citata tabella D sono elencati gli interventi di mitigazione del rischio alluvionale che presentano un livello di progettazione preliminare o di studio di fattibilità, indicati e validati dalle Regioni in quanto prioritari e urgenti, con riferimento ai seguenti requisiti:
 - a) essere finalizzati alla mitigazione del rischio di alluvione per una popolazione esposta almeno pari a 15.000 abitanti in aree perimetrate P2 o P3;
 - b) possibilità di raggiungere tempestivamente un livello di progettazione definitiva o esecutiva, al fine di consentire un utilizzo immediato delle risorse che si rendano eventualmente disponibili;
- in ragione del quadro di criticità condiviso e sopra richiamato, per la Regione Emilia-Romagna è stato inserito l'intervento di

realizzazione della cassa di espansione lungo il torrente Baganza finalizzata alla sicurezza idraulica della città di Parma e dell'abitato di Colorno, per un importo di 55 milioni di euro, così individuato: "08IR026/G3 - Interventi per la messa in sicurezza della città di Parma e del nodo idraulico di Colorno".

CONSIDERATO inoltre che:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 15 febbraio 2016, modificata con la successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 1276 del 1° agosto 2016, ha preso atto dell'Accordo di Programma in attuazione del Piano Stralcio Aree Metropolitane, sottoscritto in data 19 novembre 2015 dal MATTM, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Città Metropolitana di Bologna, ed ha individuato contestualmente i soggetti attuatori degli interventi ricompresi nelle sezioni attuative e programmatiche del medesimo;
- in particolare, l'AIPo è stata indicata quale soggetto attuatore dell'intervento di realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza dell'importo di 55 milioni di euro, in virtù della citata deliberazione n. 2242/2009.

RICHIAMATI:

- il decreto n. DCI/2016/3 del 21 settembre 2016 da me adottato in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 133/2014, convertito con L. n. 164/2014;
- la delibera di Giunta regionale n. 544 del 16 aprile 2018, con la quale si è conclusa con esito positivo la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul progetto definitivo della cassa di espansione del torrente Baganza;
- l'esito del procedimento per l'approvazione tecnica ex art. 1, comma 1 del D.L. 507/1994, convertito con L. n. 584/1994 e art. 5 del DPR 1363/1959, in esito al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 52 del 15 dicembre 2017, comunicato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota n. 29423 del 29/12/2017;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, inerente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, il comma 140 dell'art. 1, che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese in vari settori, tra cui la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico;
- il DPCM 21 luglio 2017 recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU 27/09/2017, n. 226)";
- il quinto Atto integrativo all'Accordo, sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale in data 11 aprile 2018, che

prevede, tra l'altro, il finanziamento dell'intervento di realizzazione della cassa del torrente Baganza per 55.000.000,00 euro;

- l'art. 10, comma 5 del citato D.L. n. 91/2014, che stabilisce che il Presidente della Regione, in qualità di Commissario straordinario, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- i poteri attribuiti al Commissario che, sulla base del comma sopra richiamato, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- l'art. 10, comma 6 del medesimo D.L. n. 91/2014, in base al quale l'autorizzazione commissariale di cui al punto precedente sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- la riduzione della metà, ai sensi del comma sopra richiamato, dei termini di legge per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, previsti dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

CONSIDERATO infine che:

- il progetto di realizzazione della cassa di espansione sul torrente Baganza comporta l'espropriazione dei terreni di sedime della cassa e la necessità di variare gli strumenti di pianificazione urbanistica per adeguare le previsioni dei medesimi;
- le procedure ordinarie di variante ai suddetti strumenti di pianificazione comportano tempi non congrui rispetto al cronoprogramma attuativo dell'intervento;

RITENUTO pertanto necessario, in ragione delle acclamate condizioni di particolare urgenza e priorità che caratterizzano la realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza, garantire la massima rapidità relativamente ai percorsi di acquisizione delle aree e di sviluppo della progettazione esecutiva, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri ad essa collegati;

RICHIAMATO il proprio decreto DCS 2018/1 del 27 marzo 2018;

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna ai

sensi dell'art. 37 della L.R. n. 43/2001, della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2416/2008 e ss.mm.;

D E C R E T A,

per le finalità e i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, ed in particolare in considerazione del carattere strategico attribuito alla realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza, che, proprio per tale requisito, è stata inserita nell'Allegato D del DPCM 15 settembre 2015 di individuazione degli interventi di cui al Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio, nonché indicata come urgente dall'Autorità di bacino del fiume Po:

- 1) di prendere atto della conclusione, con esito positivo, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 16/04/2018;
- 2) di prendere atto dell'esito del procedimento per l'approvazione tecnica ex art. 1, comma 1 del D.L. n. 507/1994, convertito con Legge n. 584/1994, e art. 5 del D.P.R. n. 1363/1959, in esito al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 52 del 15 dicembre 2017, comunicato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota n. 29423 del 29/12/2017;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", la localizzazione dell'opera come individuata dal progetto definitivo in esito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al punto 1);
- 4) di disporre che, ai sensi del citato art. 10, commi 5 e 6 del D.L. 24/06/2014, n. 91, l'approvazione di cui al precedente punto 3) costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e comporti apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità;
- 5) di stabilire che l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio decorra dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera, a cura dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, (AIPo), come stabilito dal decreto n. DCS 2018/1 del 27/03/2018;
- 6) di rimandare alle valutazioni dell'AIPo, in qualità di stazione appaltante, l'applicazione della riduzione dei termini di cui al citato art. 10, comma 6, del D.L. 24/06/2014, n. 91;

- 7) di trasmettere il presente decreto all'AIPo, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, al Servizio Area degli affluenti del Po e al Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla Provincia di Parma e ai Comuni interessati, per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
in qualità di Commissario straordinario per il
rischio idrogeologico

(Stefano Bonaccini)



